



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie

composta dai Sigg. Magistrati:

DI SARIO	dott.ssa Vittoria	Presidente
ROSA	dott. Guido	Consigliere est.
SELMI	dott. Vincenzo	Consigliere

alla udienza pubblica del 30.1.2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4520 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 vertente

TRA

elettivamente dom.to in Roma, rappresentato e difeso

Appellante

E

elettivamente dom.ta in Roma, rappresentato e difeso dall'avv.to Maddalena Boffoli

Appellato

Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6007/2019 pubblicata il 2.8.2016

Conclusioni delle parti come in atti.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso di primo grado l'attuale appellante allegava di essere stato assunto come dirigente dalla società convenuta in data 4.2.2008 con assegnazione della funzione di responsabile della direzione amministrazione, controllo e finanza.

Lamentava di essere stato licenziato per affermato giustificato motivo oggettivo a seguito dell'adozione di un nuovo modello organizzativo della dirigenza, volto tra l'altro, al contenimento dei costi e quindi anche alla riduzione del numero delle posizioni dirigenziali, in specie per dedotta soppressione della posizione da ultimo dallo stesso ricoperta, ovvero di responsabile della direzione amministrazione, finanza e controllo di gestione.

Assumeva l'illegittimità del licenziamento e chiedeva al Giudice del lavoro che fosse accertato e dichiarato che nel periodo dal 4.2.2008 al 27.3.2014 aveva espletato funzioni dirigenziali superiori come dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e come certificatore per l'idoneità finanziaria ai sensi dell'articolo 7 del DD Mit n. 291\2011 e per l'effetto, la datrice di lavoro fosse condannata al pagamento delle retribuzioni spettanti per le predette mansioni pari ad euro 275.242,75 per dirigente preposto ed euro 204.466,00 per la certificazione di idoneità finanziaria, come specificato in ricorso, ovvero alla somma diversa anche da quantificarsi con CTU contabile, oltre accessori come per legge; accertato e dichiarato che era creditore della resistente per differenze retributive e in specie di euro 60.317,36 per indennità di mancato preavviso, euro 112.500,00 per premi di produttività; per ferie non godute per euro 110.087,5; per scatti di anzianità euro 10.070,58; per fringe benefit auto per euro 2869,60 come specificato nel punto 3 del ricorso e nei conteggi allegati.

Chiedeva quindi la condanna di al pagamento di tutte le differenze retributive sopra specificate, ovvero alle minori somme che risulteranno anche all'esito dell'istruttoria ovvero anche da liquidarsi in via equitativa; in ogni caso con gli accessori di legge; in via subordinata, limitatamente alla richiesta di condanna della somma di euro 112.500,00 chiedeva riconoscersi la stessa a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per il colpevole inadempimento della parte convenuta che mancava di



indicare gli obiettivi annuali necessari alla maturazione del diritto al pagamento della retribuzione premiale; accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente per ingiustificatezza e per l'effetto, condannare la parte resistente al pagamento dell'indennità supplementare nella misura di euro 292.307,60 pari a 20 mensilità come prevista dall'art. 29 del CCNL Conferservizi, ovvero alla diversa maggiore o minore somma risultante all'esito del giudizio, anche attraverso la valutazione equitativa, in ogni caso oltre accessori; condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'ingiustificato licenziamento per le seguenti causali: quanto ad euro 63.185,50 per danno biologico; quanto ad euro 21.061,83 per danni morali; quanto ad euro 146.153,80 per danno alla professionalità ovvero per le stesse predette causali condannare la resistente al pagamento delle diverse maggiori o minori somme risultanti all'esito della espletando istruttoria anche attraverso valutazione equitativa del giudice ovvero attraverso c.t.u., il tutto oltre accessori di legge; in via subordinata limitatamente alle richieste formulate ai punti nn. 4,5 delle conclusioni (illegittimità del licenziamento e condanna all'indennità supplementare) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ai sensi dell'art. 20 del CCNL confesercizi il diritto all'indennità supplementare ivi prevista pari alla soma di euro 146.153,80 per 10 mensilità ovvero alle somme maggiori o minori determinate dal giudice secondo equità ai sensi dell'art. 36 Cost. , il tutto oltre accessori di legge; con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa.

A sostegno delle richieste specificava di essere stato nominato nel 2011 direttore amministrazione, finanza e controllo e a seguito della modifica dello statuto di avvenuta il 5.7.2012 era stato altresì nominato il 30.7.2012 dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi della legge n. 262\2005, mansioni che egli avrebbe dovuto svolgere sino al 31.12.2015; deduceva che per le superiori mansioni di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e di certificatore di idoneità finanziaria aveva diritto alle differenze retributive indicate come, parimenti, deduceva che, a titolo di preavviso, all'importo riconosciuto in busta paga, dovevano aggiungersi altri importi a titolo di attività premiale, di ferie, scatti di anzianità e fringe benefit.

Quanto al licenziamento ne sosteneva l'ingiustificatezza per mancata soppressione della posizione organizzativa ricoperta, rilevando il carattere meramente apparente e



pretestuoso della motivazione contenuta nella missiva di recesso, poiché le relative funzioni erano state ripartite tra la dr.ssa [redatto] e il dr. [redatto] e che le disposizioni organizzative, adottate contestualmente al suo recesso, dimostravano come la precedente Direzione finanza e controllo non fosse stata superata ma bensì recisa, privata cioè di una parte delle competenze, permanendo nella struttura aziendale la Direzione amministrazione e finanza, affidata alla sua vice, la dr.ssa [redatto]. Deduceva anche che la società aveva omesso di valutare la sua possibile ricollocazione e, quanto alle superiori mansioni svolte sopra indicate le stesse evidenziavano già di per sé la parziale o totale inefficacia del recesso.

Si costituiva la società convenuta chiedendo l'integrale rigetto del ricorso; in via subordinata chiedeva limitarsi il pagamento della indennità supplementare alla misura di legge.

Istruita la causa anche a mezzo dell'escussione testimoniale, il Tribunale respingeva integralmente il ricorso.

Con tempestivo atto di gravame l'appellante censurava la decisione chiedendone la riforma con accoglimento delle domande proposte in primo grado.

Si costituiva [redatto] resistendo al gravame chiedendone il rigetto.

All'udienza odierna, depositate le note autorizzate, previ gli incumbenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo letto pubblicamente.

Con il primo motivo di appello si censura la decisione nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto il diritto del dirigente ai compensi relativi alle attività espletate quale preposto alla redazione dei documenti contabili societari e quale certificatore di idoneità finanziaria della stessa.

Secondo l'appellante la sentenza sarebbe contraddittoria per aver ritenuto che lo svolgimento della funzione di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e certificatore della idoneità finanziaria non fossero attività e mansioni diverse e superiori rispetto alla posizione rivestita.

Ancor più infondato sarebbe il richiamo del Giudice all'art.24 comma 4 dello Statuto ove viene previsto che al Dirigente Preposto non sarebbe spettato alcun compenso.



Il contenuto della clausola statutaria sarebbe contra legem disponendo in violazione di norme imperative di legge quale indubitabilmente deve ritenersi la disposizione contenuta dall'art. 36 della Costituzione e quindi “nulla per contrarietà alle citate norme imperative e al consolidato principio di rango costituzionale dell'irrinunciabilità della retribuzione”. Stesse considerazioni censorie vengono avanzate rispetto alla statuizione di rigetto relativa alla rivendica del maggior compenso, in tesi, vantato per l'attività svolta di certificatore di idoneità finanziaria.

Il motivo non è fondato e deve essere respinto.

Premette la Corte che i dirigenti, essendo esclusi dalla disciplina legale sulle limitazioni dell'orario di lavoro, possono avere diritto ad un compenso ulteriore per il maggior lavoro prestato solo nell'ipotesi in cui sia stabilito dalla contrattazione collettiva o individuale un orario normale di lavoro ovvero quando la durata della prestazione ecceda i limiti della ragionevolezza - in rapporto alla tutela costituzionalmente garantita - a causa del suo carattere troppo gravoso e usurante.

Nella specie, sulla base delle risultanze processuali, deve escludersi che si siano verificate le suindicate circostanze in quanto nessuna deduzione sul punto è stata svolta dall'appellante neppure nella dovuta sede (ricorso di primo grado), essendosi invece limitato a sostenere che le attività svolte costituivano un impegno aggiuntivo che doveva essere remunerato.

Anche in sede di appello, così come nel I grado di giudizio, non si formula neppure alcuna domanda in merito all'accertamento della nullità della clausola statutaria, limitandosi a sostenere la contrarietà all'art. 36 Cost. della previsione Statutaria dell'... ed il correlato diritto alla corresponsione di un compenso aggiuntivo per le funzioni di Dirigente Preposto.

Ma al di là di tale rilievo il profilo assorbente è quello della contiguità e ricomprensione degli incarichi a quello affidatogli con l'attribuzione, dal 2008, quale dirigente, della funzione di responsabile della direzione amministrazione, controllo e finanza.

Infatti solo in caso di mansioni aggiuntive e del tutto diverse rispetto a quelle di appartenenza svolte anche in concomitanza con le mansioni dirigenziali già assegnate, è necessario, comunque, che il Dirigente provi in modo rigoroso che le diverse mansioni



assegnate, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite, siano tali da giustificare l'intervento del giudice ex art.36 Cost.

Nel caso in esame va osservato che il Tribunale nell'operare le valutazioni delle risultanze probatorie ha congruamente motivato e l'iter logico—argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.

Anzi le argomentazioni poste a base della decisione risultano assai articolate e imperniate su una ricostruzione analitica e nel merito dei fatti di causa e delle acquisizioni istruttorie del giudizio.

Del resto non esistono norme di legge, né pattuizioni individuali che prevedano un compenso ulteriore per gli incarichi conferiti a personale con qualifica dirigenziale e, in particolare, per l'attività di Dirigente preposto e Certificatore di idoneità finanziaria.

A riprova della afferenza dell'attribuzione all'incarico dirigenziale di Dirigente della direzione amministrazione, controllo e finanza si prevede che la figura del Dirigente preposto debba essere scelto tra i dirigenti della società che abbiano svolto per almeno 3 anni incarichi direttivi nelle aree di amministrazione, finanza e controllo (cfr. art. 3 Regolamento) e che *"Al Dirigente Preposto non spetta alcun compenso per l'attività svolta in tale veste"* (cfr. art. 8 Regolamento).

Sempre nel regolamento citato sono richiamate tutte le mansioni ed i compiti affidati a tale figura aziendale, ed il mero raffronto tra le attività previste quale responsabile della Direzione Amministrazione, Controllo e Finanze indicate in sede in ricorso, e le attività previste dal Regolamento per l'incarico di Dirigente Preposto, rende evidente l'estrema contiguità delle attività.

Le attribuzioni che l'appellante invoca come autonome e distinte e superiori rispetto a quella attribuite non solo non hanno questo carattere, ma neppure esulano dal profilo professionale Dirigenziale attribuitogli nel 2008.

In ultimo nel "Regolamento del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari" , tra i compiti e le mansioni affidate all'incaricato, figura espressamente quello di *"attestare con apposita relazione, allegata ad ogni eventuale altra comunicazione della*



Società di carattere finanziario, anche infrannuale, basata su dati contabili che la stessa è corrispondente alle risultanze documentali ed alle risultanze dei libri e delle scritture contabili".

Ebbene, essendo la certificazione rilasciata dall'appellante strettamente legata al bilancio di esercizio della società (come indicato nel documento di Certificazione stesso), risulta palese che tale compito rientri nelle normali attività affidate al Dirigente Preposto e per quanto sopra detto in quelle di attribuzione originaria.

Con l'ulteriore motivo l'appellante ha censurato la decisione per non aver riconosciuto il diritto per premi di produttività, indennità di preavviso, t.f.r., scatti di anzianità, ferie, fringe benefits.

L'appellante assumeva la mancata corresponsione dei premi di produttività, contrattualmente pattuiti, quale parte integrante della retribuzione, relativi alle annualità 2012 - 2013 - 2014 per un importo complessivo di € 112.500,00, somma richiesta anche a a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito a causa del colpevole inadempimento contrattuale dell'azienda resistente che mancava di indicare gli obiettivi annuali necessari per la maturazione del diritto al pagamento della retribuzione premiale

Con il ricorso di primo grado l'appellante lamentava la mancata erogazione del bonus annuo, a decorrere dal 2012, in quanto non gli erano stati assegnati gli obiettivi, al cui raggiungimento era condizionata la corresponsione del bonus stesso.

La società convenuta o avrebbe assegnato gli obiettivi senza poi erogare il variabile anche se gli obiettivi erano stati raggiunti, ovvero ha omesso di assegnare gli obiettivi, e chiede pertanto la condanna della convenuta al pagamento a tale titolo della somma di cui in ricorso.

La motivazione del primo giudice di rigetto delle richieste resiste al gravame e va confermata.

Invero, ha prodotto l'accordo sindacale del 5.9.2013 con il quale la società, tra l'altro, ha concordato con le OO.SS. che "né ai dirigenti né ai quadri verrà riconosciuto alcun trattamento a titolo di premialità per i risultati conseguiti"



Per ciò che concerne gli anni 2013 e 2014 ha riconosciuto di non avere erogato il bonus annuo al ricorrente così come a tutti i dipendenti "in considerazione della palese ed innegabile situazione di grave crisi economica e di difficoltà finanziaria in cui versava e, per la verità, versa tuttora società a totale partecipazione pubblica", precisando che il bilancio del 2010 di ha fatto registrare una perdita di 319 milioni di euro mentre che gli anni successivi hanno fatto registrare una perdita d'esercizio rispettivamente di 179 milioni di euro per il 2011 e di 156 milioni di euro per il 2012.

Per quanto concerne gli emolumenti erogati a titolo di risultato (relativi agli Organi di Amministrazione della società pubblica), che l'art. 1, comma 725 della legge n. 296/2006 ("Legge Finanziaria 2007") prevede che "Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma".

Al fine di attuare gli indirizzi dettati dalla L. 296/2006 la Giunta del Comune di Roma (controllante al 100% di ha sostituito la previgente disciplina dei compensi degli amministratori con un nuovo provvedimento, la Delibera 134/2011, con cui sono state approvate le "Linee guida in materia di compensi dei componenti dell'organo amministrativo delle società partecipate da

Le Linee Guida riportano, al par. II, i criteri attinenti l'erogazione di indennità di risultato a favore dell'Amministratore Delegato e dell'Amministratore Unico di società non quotate di servizi pubblici locali a totale o prevalente partecipazione di applicabili analogicamente ai dirigenti e quadri di

Al par. 11, punto A, si prevede, in particolare, che "l'indennità è erogabile solo a condizione che la società abbia generato utili nel corso dell'esercizio di riferimento"; al



par. II, punto C, si ribadisce che l'indennità di risultato potrà essere liquidata "ferma restando la condizione che la società abbia generato utili nell'anno di riferimento".

Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi giustificata la decisione della società convenuta di non allocare obiettivi di risultato e non erogare premi di risultato per gli anni 2012/2013/2014 in considerazione dell'accordo stipulato con le OO.SS. e della notoria situazione di grave crisi economica in cui versava (e versa tuttora)

Sul punto l'appellante ha insistito per l'ammissione del doc. lett. "verbale di accordo sindacale sottoscritto in data 12-12-2016", formatosi successivamente alla data di deposito dell'atto di appello. Il documento dimostrerebbe la legittimità del credito vantato a titolo di retribuzioni accessorie (MBO) relative agli anni 2012 - 2013 - 2014. Ciò in quanto "l'Azienda si riconosce debitrice delle stesse somme nei confronti del personale dirigente per tutte le annualità comprese tra il 2012 e il 2016. Le predette retribuzioni premiali risultano per l'effetto dovute al ricorrente essendo tra l'altro pacifico ed ammesso dalla stessa resistente l'omesso pagamento".

In forza del verbale di accordo, nell'ambito dell'intesa di "valorizzare l'apporto professionale dei dirigenti anche mediante la definizione di un impianto di retribuzione incentivante...[pur Ndr.] attuale contesto di crisi.", l'Azienda di impegna dal 2017 a definire ed assegnare gli obiettivi.

Per gli anni pregressi dal 2012 al 2016 è previsto che solo all'esito di accordo transattivo formalizzato in sede sindacale ex art. 411 c.p.c., saranno erogati, ai dirigenti in servizio alla data del 31.10.2016, importi sensibilmente ridotti in via percentuale rispetto a quanto ipoteticamente dovuto, in ragione di parametri prestabili.

Ritiene il Collegio che quindi il documento prodotto non sia applicabile al sia in quanto non in servizio, sia in quanto non sottoscrittore dell'accordo transattivo, e non costituisca, proprio per le caratteristiche descritte, un riconoscimento di debito.

Quanto alle ferie maturate e non godute sostiene l'appellante che la sentenza sia invalida per "carezza argomentativa" avendo il Giudice ritenuto che "dalla busta paga di aprile del 2014 prodotta da entrambe le parti risultano corrisposti sia i ratei di 13 e 14 mensilità, mentre non risultano ferie residue".



Sul punto va rilevato preliminarmente che oltre dato documentale indicato dal giudice la appellata ha eccepito sin dal primo grado, senza alcuna contestazione, che con “riferimento alle ingenti somme richieste a titolo di ferie maturate e non godute, già dalla lettura delle tabelle allegate al ricorso introduttivo, si desume facilmente che l'appellante ha pretestuosamente calcolato come ferie non fruito tutte le giornate di ferie a lui spettanti dalla data di assunzione sino alla risoluzione del rapporto. Non è ipotizzabile che in più di 7 anni di attività lavorativa il Dott. non abbia mai fruito di un giorno di ferie e non risultando, come da relazione allegata agli atti di causa (doc. 28), alcun residuo di ferie maturate e non godute da parte del ricorrente, è evidente che le domande in tal senso dovranno essere rigettate”.

In concreto quindi da un lato l'appellante ha indicato come non fruito tutte le ferie maturate nel periodo, dall'altro alcun residuo di ferie risulta alla società.

Il diritto del dirigente all'indennità per ferie non godute sussiste qualora lo stesso fornisca prova di non averne potuto fruire per necessità aziendali. Tale prova non è stata fornita e può essere fatta derivare dallo svolgimento degli incarichi in parola, stante la confermata carenza di allegazione sul punto anche in tema di impegno necessario allo svolgimento degli stessi.

Le ulteriori richieste di differenze retributive non riconosciute in primo grado non sono state oggetto di censura e quindi sul punto si è formato il giudicato interno.

Con l'ultimo motivo si censura la decisione laddove ha escluso che il licenziamento fosse ingiustificato.

Per il avrebbe errato il Tribunale nel ritenere veritiero il contenuto della lettera di recesso nella parte in cui afferma che le funzioni del dr. sono state distribuite ad altri dirigenti e di conseguenza la sua posizione apicale è stata soppressa. Il tutto motivato dall'esigenza aziendale di contenere i costi e rendere quindi l'organizzazione più economica.

L'errore del Giudice, come scrive l'appellante, <<consisterebbe nell'aver enfatizzato “anche attraverso la travisazione delle dichiarazioni rese dai testi, la circostanza inerente la pretesa redistribuzione delle mansioni del dr. tra altri due dirigenti>>



Il primo giudice ha ritenuto che alla dott.ssa fu affidata la Direzione Amministrazione e Finanza e quella di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed al dott. il controllo di gestione.

L'appellante richiama la deposizione del teste impiegato presso l'ufficio dell'appellante che ha riferito che dopo il licenziamento del ricorrente il suo capo era divenuto la dott.ssa

Da tale circostanza desume che "la riorganizzazione prevista dalla D.O. n. 3 del 27/03/2014 risultava, quindi, incoerente rispetto all'assenta limitazione dei costi ed in ogni caso, prevedeva una riorganizzazione che incideva solo in misura marginale sul ruolo del ricorrente, limitandosi ad un alleggerimento dello stesso affidando il controllo di gestione ad altra direzione".

Correttamente il Tribunale ha richiamato la nozione di ingiustificatezza, specificando che ricorre quando la decisione del datore di lavoro abbia una motivazione arbitraria e pretestuosa.

Tale concetto non si identifica nella giusta causa, e nemmeno nel giustificato motivo, essendo sufficiente che, alla base del licenziamento, vi sia una decisione coerente e apprezzabile sul piano del diritto (in tal senso, nella giurisprudenza, cfr., Cass. 20 dicembre 2006, n. 27197, Cass. 2 ottobre 2018, n. 23894). Può essere integrata da un diverso assetto dell'organizzazione aziendale che preveda la soppressione della posizione lavorativa del dirigente, ma non anche delle sue mansioni; tali mansioni, nell'esercizio della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., possono essere parcellizzate e distribuite sul personale con qualifica non dirigenziale e, addirittura, su soggetti esterni all'azienda, anche per ragioni di contenimento dei costi.

La giustificatazza esige, che il motivo addotto nella lettera di licenziamento sia reale, cioè che vi sia un rapporto di corretta congruenza tra il motivo per il quale il licenziamento è stato effettuato come giustificato ed i fatti entro i quali il recesso si inserisce. Nell'accertamento di un'idonea giustificazione a base del licenziamento, spetta al datore di lavoro, che intenda essere esonerato dall'obbligo di corrispondere l'indennità supplementare, dimostrare la veridicità e la fondatezza dei motivi da lui adottati, nonché la loro idoneità a giustificare il recesso.



Osserva poi la Corte che ove, come nel caso di specie vengano dedotte esigenze di riassetto organizzativo per una più economica gestione dell'azienda, la corrispondente scelta imprenditoriale è insindacabile, nei suoi profili di congruità e opportunità: in questi termini, può considerarsi licenziamento ingiustificato solo quello non sorretto da alcun motivo (e che, quindi, sia meramente arbitrario) ovvero sorretto da un motivo che si dimostri pretestuoso, tale da celare l'intento di liberarsi della persona del dirigente (vds. Cass. 12668/2016).

Il licenziamento dell'appellante non costituisce un caso isolato. Sono plurimi i dirigenti licenziati sia prima che dopo la risoluzione del rapporto di lavoro con l'appellante del 27.3.2014, (per un totale di 34 Dirigenti), nell'ambito del processo di ristrutturazione aziendale e riduzione dei costi del personale attivato dalla società.

Tali licenziamenti sono stati adottati, negli intenti dichiarati dalla società, nell'ambito degli interventi di razionalizzazione e di contenimento dei costi del personale, ai fini di una sostanziale riduzione del costo del lavoro che ha interessato tutti i dipendenti e, in particolare, la categoria di quadri e dirigenti.

In questo medesimo contesto, stante i risultati di gestione della società, si colloca la mancanza erogazione di premi di risultato per gli anni 2012-2013-2014 (in realtà, anche per gli anni successivi), la riduzione di una percentuale della retribuzione lorda dei dirigenti per il periodo luglio/dicembre 2013, la riduzione dei superminimi, nonché l'esperimento di una procedura ai sensi della L. 223/91 per la gestione delle eccedenze nei confronti di n. 312 lavoratori strutturalmente in esubero; ed ancora il nuovo sistema retributivo accessorio, basato sui dati della presenza dei lavoratori in azienda ed erogato ai soli dipendenti che non percepiscono superminimi. Prova del dissesto finanziario è anche l'attivazione della procedura di concordato preventivo.

In tale contesto è stata posta in essere anche una riorganizzazione societaria che ha riguardato diverse strutture aziendali tra le quali la Direzione Amministrazione e Finanza e Controllo di Gestione.

Con atto del 27.03.2014 si è previsto lo "snellimento delle strutture in due settori di punta della Società".



La Direzione Acquisti, dove sono state soppresse le figure dirigenziali intermedie tra i quadri e l'Amministratore Delegato ed il settore presso cui era impiegato l'appellante, "nel quale è stata accorciata la catena di comando ponendo la Direzione Amministrazione e Finanza a diretto riporto dell'A.D."

La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione, già affidata al [redacted] è stata scissa nelle strutture di Amministrazione e Finanza e di Controllo di Gestione, facendo confluire quest'ultima all'interno di un'altra Direzione e ponendo Amministrazione e Finanza a diretto riporto dell'A.D., accorciando così la catena di comando tra A.D. e la responsabile della Direzione, Dott.ssa [redacted] già impiegata presso la suddetta Direzione.

La Direzione Controllo di Gestione, Reporting ed Investimenti è confluita all'interno della struttura Strategie e Piani Industriali (affidata a [redacted] ridenominata Pianificazione, Controllo ed Investimenti ed inglobata all'interno della Direzione Strategie, controllo e Sistemi affidata *ad interim* all'AD.

Sul punto la teste [redacted] ha precisato che con l'ordine del marzo 2014 vi è stata una separazione tra la direzione amministrazione e finanza da quella del controllo di gestione che a sua volta si è unita in un'altra direzione, di pianificazione strategica e del contratto di servizio. È stata quindi eliminata la figura del responsabile della direzione che prima era il capo di tali due strutture e quindi eliminata la figura apicale.

Risulta quindi corretta la statuizione del primo giudice secondo cui la disposizione organizzativa n. 3 del 27.3.2014 non contestata dal ricorrente nella sua essenza, dimostra che la riorganizzazione è stata effettiva e non pretestuosa. Del resto nella lettera di recesso si esplicita che le funzioni che erano in carico al dirigente sono state piuttosto ripartite, non soppresse. Ciò rientra nell'ambito di una scelta imprenditoriale insindacabile non sindacabile se non nei limiti sopra indicati della giustificatazza.

Il motivo di censura deve essere quindi respinto.

Sull'indennità supplementare, prevista dalla contrattazione collettiva per la particolare categoria dei dirigenti, è la stessa contrattazione collettiva, così come confermato da costante giurisprudenza, a prevedere la corresponsione dell'indennità supplementare so-



lo in caso di accertamento dell'ingiustificatezza del licenziamento comminato ai lavoratori con funzioni dirigenziali.

Tutto ciò detto e, ribadendo la legittimità, già ampiamente rilevata, delle scelte operate dalla società in ossequio al necessario e provato processo di risanamento dei conti aziendali e razionalizzazione delle risorse ivi impiegate, le richieste economiche avanzate da controparte per la corresponsione dell'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva solo in caso di manifesta ingiustificatezza (che, nel caso di specie, non è stata in alcun modo provata) del licenziamento del personale con qualifica dirigenziale, non potranno che essere rigettate.

Conclusivamente l'appello deve essere integralmente respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di _____ che si liquidano in € 8.460,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato in capo all'appellante.

Roma, 30.1.2020

Il Consigliere estensore

Dott. Guido Rosa

Il Presidente

Dott.ssa Vittoria Di Sario

